SEGNALAZIONE DI ILLECITI ED IRREGOLARITA'
ALL'INTERNO DI PIAVE SERVIZI S.p.A.

DISCIPLINA DEL WHISTLEBLOWING:
PROCEDURE DI SEGNALAZIONE E TUTELE DEL SEGNALANTE

Premessa

Con l'adozione del presente documento, Piave Servizi S.p.A. intende dotarsi di un importante strumento per la tutela delle persone, a vario titolo coinvolte, nei casi in cui venga portato all'attenzione della società il verificarsi di possibili illeciti e/o di negligenze di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel proprio contesto lavorativo.

Fatta salva l'acquisizione, valutazione e gestione all'interno della società delle segnalazioni cosiddette "ordinarie" che possono avere qualsiasi contenuto e provenire da qualsivoglia fonte (tra le quali rientrano anche tutte le segnalazioni intenzionalmente "anonime"), la specifica procedura di "*whistleblowing*" costituisce, ai sensi del D.Lgs. 10 marzo 2023 n. 24 che riorganizza la normativa in materia, misura generale finalizzata all'adozione di tutte quelle azioni necessarie per garantire le tutele (tutela di riservatezza, tutele dalle ritorsioni, limitazioni di responsabilità e misure di sostegno) al "*whistleblower*" ed agli altri soggetti coinvolti.

Il presente documento viene emanato quindi basandosi sui principi fondamentali di tutela indicati nelle disposizioni di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 *"Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali"*.

Le procedure per il ricevimento delle segnalazioni e per la loro gestione, indicate di seguito, sono quindi l'indirizzo operativo, per la disciplina del *whistleblowing,* da considerare nell'attuazione del vigente Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (P.T.P.C.T) e alle stesse può far riferimento il Modello Organizzativo di Gestione 231 (MOG) adottato da Piave Servizi.

Il presente documento ha anche lo scopo di dissipare nel dipendente o altro segnalatore i timori di possibili ritorsioni o discriminazioni conseguenti alla segnalazione nonché di eliminare eventuali dubbi ed incertezze su come effettuare la segnalazione stessa.

Si evidenzia tuttavia che, oltre a non produrre l'applicazione di tutele, sono fonte di responsabilità per il whistleblower, in sede disciplinare e/o nelle altre competenti sedi, eventuali forme di abuso della procedura di cui al presente documento, quali:

- segnalazioni manifestatamente opportunistiche;
- segnalazioni compiute al solo scopo di danneggiare il denunciato e/o altri soggetti;
- ogni altra ipotesi di utilizzo improprio e/o di intenzionale strumentalizzazione dell'istituto oggetto della presente procedura.

Definizioni

Ai fini dell'applicazione della presente procedura di "*whistleblowing*", si intendono per:

- VIOLAZIONI/ILLECITI: comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico e/o l'integrità di Piave Servizi oggetto di segnalazione;
- INFORMAZIONI SULLE VIOLAZIONI: informazioni, compresi i fondati sospetti, riguardanti violazioni commesse o che, sulla base di elementi concreti, potrebbero essere commesse, nonché gli elementi riguardanti condotte volte ad occultare tali violazioni;
- SEGNALAZIONE: comunicazione scritta (o verbale), redatta (o rilasciata) dal segnalante, resosi identificabile, sulla base del modello allegato alla presente Disciplina o comunque, se redatta (o rilasciata) in forma libera, contenente tutti i dati e le informazioni richieste nel medesimo modello allegato, classificabile come:
    - interna: qualora la comunicazione viene presentata tramite il **canale di segnalazione interna**;
    - esterna: qualora la comunicazione viene presentata tramite il **canale di segnalazione esterna** (ANAC) o anche **denuncia** all'autorità giudiziaria o contabile;
- SEGNALAZIONE ANONIMA: la comunicazione di illeciti/violazioni redatta senza l'indicazione dell'identità del segnalante;
- SEGNALANTE o WHISTLEBLOWER: la persona fisica, interna od esterna a Piave Servizi, che segnala al R.P.C.T. (o altro soggetto preposto) episodi di illecito o altre ipotesi di irregolarità commesse ai danni degli interessi perseguiti e/o dell'integrità di Pieve Servizi;
- PERSONA COINVOLTA (O SEGNALATA): persona fisica o giuridica menzionata nella segnalazione come persona alla quale la violazione è attribuita o come persona comunque implicata nella violazione segnalata;
- GESTORE DELLA SEGNALAZIONE: soggetto incaricato di ricevere, secondo le modalità previste, le segnalazioni interne di illecito e di gestire il relativo procedimento, individuato dalla Società nel Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (R.P.C.T.). In casi particolari, come ad esempio qualora il segnalante

ritenga vi sia un coinvolgimento diretto o un potenziale conflitto di interessi del R.P.C.T. oppure ritenga l'illecito abbia rilevanza ex D. Lgs. 231/2001, la funzione di "Gestore della Segnalazione" potrà essere assunta da altro soggetto quale l'Organismo di Vigilanza (OdV);

- CUSTODE DELL'IDENTITÀ DEL SEGNALANTE: funzione complementare assegnata con lo scopo di preservare l'identità del segnalante, autorizzando o meno, in osservanza alle disposizioni in materia, l'accesso alle informazioni personali disponibili in via riservata;
- CONTESTO LAVORATIVO: le attività lavorative o professionali, presenti o passate, attraverso le quali, indipendentemente dalla natura di tali attività, una persona acquisisce informazioni sulle violazioni e nel cui ambito potrebbe rischiare di subire ritorsioni in caso di segnalazione o di divulgazione pubblica o di denuncia all'autorità giudiziaria o contabile;
- RITORSIONE: qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto;
- FACILITATORE: persona fisica, operante all'interno di Piave Servizi, che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, e la cui attività di assistenza viene mantenuta riservata.

Per altre definizioni rilevanti ai fini dell'applicazione della procedura di "*whistleblowing*" si richiama ed applica l'art. 2 del citato D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Il whistleblower (o segnalatore) e gli altri soggetti beneficiari delle misure di tutela

La presente disciplina per la gestione del "*whistleblowing*" si applica alle segnalazioni di eventuali condotte illecite/violazioni di cui il segnalatore sia venuto a conoscenza nell'ambito del proprio contesto lavorativo, effettuate da persone fisiche nell'ambito dei seguenti rapporti o ruoli, ovvero:

- dipendenti della Società;
- volontari e/o i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti che prestano la propria attività per/presso la Società;
- lavoratori autonomi e/o i collaboratori che svolgano la propria attività per/presso la Società;
- i liberi professionisti e/o i consulenti che prestano la propria attività per/presso la Società;

- persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, per/presso Piave Servizi;
- azionisti (persone fisiche) *[fattispecie non applicabile a Piave Servizi]*

purché, nell'effettuare la segnalazione, tali soggetti rendano nota la propria identità nei confronti del "Gestore della segnalazione".

Nel caso in cui il segnalante non renda nota la propria identità si applica quanto previsto nella presente disciplina in materia di segnalazioni anonime.

Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli sopra elencati non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.

La tutela del *whistleblower* si applica anche qualora la segnalazione avvenga nei seguenti casi:

- quando il rapporto giuridico di cui al paragrafo precedente non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni/illeciti sono state acquisite/conosciute durante il processo di selezione o in altre fasi pre-contrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni/illeciti sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

Le misure di tutela previste nella presente disciplina e di seguito descritte si applicano, oltre che ai soggetti di cui ai paragrafi precedenti, anche a:

– facilitatori;

– persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate allo stesso da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;

– colleghi di lavoro del segnalante che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;

– enti di proprietà del segnalante o per i quali lo stesso lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo del segnalante.

Le tutele del whistleblower, la segnalazione e la sua gestione

Si forniscono di seguito le indicazioni operative circa:

1. le forme di tutela del *whistleblower*;
2. l'oggetto, il contenuto, i destinatari e le modalità di presentazione della segnalazione;
3. le attività preliminari alla gestione della segnalazione;
4. le attività di valutazione, verifica della fondatezza e gestione della segnalazione.

1. ***Forme di tutela del whistleblower***

Al segnalante (e agli ulteriori soggetti che, eventualmente, possano avere un ruolo nel processo di segnalazione), anche al fine di incoraggiare la segnalazione di eventuali condotte illecite, sono garantite le seguenti tutele:

a) riservatezza dell'identità del segnalante;
b) divieto di atti ritorsivi nei confronti del whistleblower e/o delle altre persone tutelate;
c) limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni;
d) sottrazione al diritto di accesso;
e) misure di sostegno.

a) Tutela della riservatezza dell'identità del segnalante

La riservatezza dell'identità del *Whistleblower* è garantita, sin dalla presentazione della segnalazione, da sistemi di crittografia se effettuata tramite piattaforma informatica implementata dalla Società o da idonei sistemi nel caso di utilizzo delle altre modalità di invio di seguito disciplinate.

L'identità del segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità viene protetta in ogni contesto successivo alla segnalazione e non possono essere rivelate senza il consenso espresso del segnalante stesso, a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni appositamente autorizzate al trattamento dei dati.

Il R.P.C.T. e tutti coloro che ricevono la segnalazione e/o vengono coinvolti nel processo di gestione della stessa sono, pertanto, tenuti alla riservatezza di tutte le informazioni di cui vengono a conoscenza.

La tutela della riservatezza viene assicurata anche nell'ambito giurisdizionale (procedimento penale o dinanzi la Corte dei Conti), nei limiti di quanto previsto dall'art. 12 del D.Lgs. n. 24/2023.

Nell'ambito del procedimento disciplinare l'identità della persona segnalante non può essere rivelata nell'ipotesi in cui la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa. Nel caso in cui:

- la contestazione dell'addebito disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione;
- la conoscenza dell'identità del segnalante sia indispensabile per la difesa della persona segnalata o coinvolta;

la segnalazione potrà essere utilizzata ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del segnalante alla rivelazione della propria identità.

Le tutele di cui alla presente disciplina non sono garantite, nei casi in cui sia configurabile una responsabilità a titolo di calunnia[1] o di diffamazione[2] ai sensi delle disposizioni dei codici penale e civile[3] nonché delle ipotesi in cui l'anonimato non è opponibile per legge (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni di organi di controllo).

La violazione della riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare a carico dell'agente, fatte salve ulteriori forme di responsabilità previste dall'ordinamento.

b) Divieto di misure ritorsive nei confronti del whistleblower e/o delle altre persone tutelate

Nei confronti del segnalante e delle altre persone tutelate è vietato qualsiasi atto di ritorsione, come definito nel paragrafo "Definizioni".

In caso di ritorsioni, la protezione del segnalante è garantita al ricorrere delle seguenti condizioni:

- il soggetto deve aver effettuato la segnalazione in base ad una ragionevole convinzione che le informazioni fossero veritiere e rientranti nell'ambito oggettivo previsto dalla presente Disciplina e dalla norma;

- la segnalazione deve essere effettuata sulla base delle indicazioni normativamente previste;

- deve sussistere uno stretto collegamento tra la segnalazione e le misure ritorsive subite direttamente o indirettamente.

Le presunte ritorsioni devono essere comunicate ad ANAC, alla quale è affidato il compito di valutare se esse siano conseguenti alla segnalazione.

---

[1] **Art. 368- Calunnia, Codice Penale: "***Chiunque, con denunzia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'autorità giudiziaria o ad un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni. La pena è aumentata se s'incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un'altra pena più grave. La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all'ergastolo; e si applica la pena dell'ergastolo, se dal fatto deriva una condanna alla pena di morte*".

[2] **Art. 595. Diffamazione, Codice Penale***: "Chiunque, fuori dei casi indicati nell'articolo precedente, comunicando con più persone, offende l'altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032. Se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065.Se l'offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516.Se l'offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate".*

[3] **Art. 2043. Risarcimento per fatto illecito, Codice Civile.** *"Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno*

c) Limitazioni della responsabilità rispetto alla rivelazione e alla diffusione di alcune categorie di informazioni

Il segnalante non incorre in responsabilità penale, civile, amministrativa o disciplinare qualora al momento della segnalazione vi siano fondati motivi di ritenere che le informazioni rivelate siano necessarie per far scoprire la violazione. Per beneficiare delle tutele la segnalazione deve essere effettuata nel rispetto del D. Lgs. 24/2023.

d) Sottrazione al diritto di accesso

La segnalazione del whistleblower è sottratta sia all'accesso previsto dagli art. 22 e seguenti della L. n. 241/1990 sia all'accesso civico di cui all'art. 5 e seguenti del d.lgs. n. 33/2013.

Il documento ed i dati, pertanto, non potranno essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell'ambito delle ipotesi di esclusione di cui all'art. 24, comma 1, lett. a), della L. n. 241/90 s.m.i. e all'art. 5-bis del d.lgs. n. 33/2013.

e) Misure di sostegno

Il segnalante può rivolgersi ad enti del terzo settore, inseriti in un apposito elenco istituito da ANAC, per ottenere informazioni, assistenza e consulenza, a titolo gratuito, sulle modalità di segnalazione, sulla protezione dalle ritorsioni, sui diritti della persona coinvolta, sulle modalità e condizioni per accedere al patrocinio a spese dello Stato.

2. Oggetto, contenuto, destinatari e modalità di presentazione della segnalazione

a) Oggetto della segnalazione

La segnalazione ha ad oggetto violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione Europea, comportamenti, rischi, reati o irregolarità consumati o tentati a danno dell'interesse pubblico o dell'integrità di Piave Servizi.

La segnalazione deve riguardare situazioni di illecito commesse o che potrebbero essere commesse in Piave Servizi, quali abusi delle funzioni di servizio, anche tentati e/o non rilevanti penalmente, posti in essere per il perseguimento di interessi privati (sia personali che di terzi), con danno, anche soltanto d'immagine, per la Società medesima.

L' eventuale specifica segnalazione fatta in relazione al D.Lgs. 231/01, riguarda condotte illecite relative a reati presupposto 231 ovvero violazioni di regole e protocolli contenuti nel Modello 231, nonché di procedure e regolamenti utili ai fini della prevenzione.

Possono costituire oggetto di segnalazione anche le situazioni di illecito rilevate a carico di collaboratori, a qualsiasi titolo, della Società.

A titolo esemplificativo, la segnalazione può riguardare azioni od omissioni, commesse o tentate, che siano:

1. penalmente rilevanti;
2. poste in essere in violazione del codice disciplinare dei dipendenti o di altre disposizioni aziendali sanzionabili in via disciplinare;
3. suscettibili di arrecare un pregiudizio:
   - patrimoniale alla società;
   - all'immagine della società;
   - agli utenti o ai dipendenti o ad altri soggetti che svolgono la loro attività presso la società;
4. suscettibili di arrecare un danno alla salute o alla sicurezza dei dipendenti, utenti e cittadini, o di arrecare un danno all'ambiente.

Sono escluse dal procedimento in parola le segnalazioni aventi ad oggetto rimostranze di carattere personale del segnalante o richieste che attengono alla disciplina del rapporto di lavoro o ai rapporti con superiori gerarchici o colleghi (a meno che il segnalante non ritenga che le situazioni venutesi a creare rappresentino illeciti). Sono altresì escluse le segnalazioni di violazioni già disciplinate come obbligatorie da norme europee o nazionali (elencate nell'Allegato II al D. Lgs. 24/2023), come pure quelle relative a violazioni in materia di difesa e sicurezza nazionale.

Non sono ammesse, tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili, quelle già totalmente di dominio pubblico e le informazioni acquisite sulla sola base di indiscrezioni o vociferazioni di dubbia attendibilità; inoltre non rientrano più nel caso di *whistleblowing* le segnalazioni relative a mere irregolarità nella gestione o organizzazione dell'attività.

b) Contenuto della segnalazione

Il *whistleblower* deve fornire tutti gli elementi utili all'accertamento, da parte degli uffici competenti, della fondatezza dei fatti oggetto della segnalazione.

In particolare, la segnalazione deve contenere:

- le generalità di chi effettua la segnalazione, con indicazione della qualifica o posizione professionale;
- la data e il luogo ove si è verificato il fatto;
- la descrizione chiara e completa del fatto;
- l'autore del fatto: i dati anagrafici, se conosciuti, o, in caso contrario, ogni altro elemento utile all'identificazione (a titolo di esempio: la qualifica o l'ufficio in cui svolge l'attività);
- eventuali altri soggetti che sono a conoscenza del fatto e/o in grado di riferire sul medesimo;
- il riferimento a eventuali documenti che possano confermare la fondatezza dei fatti esposti;

- eventuali altre informazioni utili per l'accertamento della sussistenza dei fatti segnalati.

c) Destinatari della segnalazione

La segnalazione deve essere indirizzata al R.P.C.T. di Piave Servizi cui è affidata la gestione del "canale interno" di segnalazione, salvo che il "*whistleblower*" ritenga sia coinvolto, in qualche modo, il R.P.C.T. stesso, nel qual caso la segnalazione potrà essere presentata all'OdV oppure direttamente all'ANAC tramite il previsto canale esterno. Analogamente, nel caso particolare in cui il segnalante presupponga l'illecito come specifico ex D.Lgs, 231/2001, potrà indirizzare la segnalazione all'OdV.

Il destinatario delle segnalazioni interno alla Società sarà considerato un "Gestore della segnalazione" relativamente al proprio canale di competenza e dovrà essere autorizzato dalla Società al trattamento dei dati personali nel rispetto della specifica normativa in materia di privacy.

d) Modalità di presentazione della segnalazione

La segnalazione può essere presentata tramite i seguenti canali interni alla Società:

- **in modalità informatica**, mediante compilazione del questionario presente nella piattaforma *Whistleblowing Piave Servizi,* accessibile dal sito aziendale all'indirizzo www.piaveservizi.eu/home/Societa/Societa-Trasparente/Altri-contenuti/Prevenzione-e-repressione-corruzione-e-illegalita.html, seguendo le istruzioni ivi presenti. La gestione informatica della segnalazione compete al R.P.C.T., fatti salvi i casi sopra evidenziati e la riservatezza del segnalante è garantita tramite strumenti di crittografia; in ogni caso la piattaforma è strutturata in modo tale da consentire un accesso selettivo alle segnalazioni solo da parte del personale autorizzato.

Il segnalante può liberamente accedere alla piattaforma contenente il questionario da compilare ed inviarlo senza necessità di preventiva autorizzazione: i dati personali indicati sono protetti in quanto registrati in apposita sezione e non direttamente consultabili neppure dal Gestore della segnalazione, salvo esplicita autorizzazione all'accesso da parte di quest'ultimo, previa motivata richiesta. Dopo l'invio della segnalazione, il *whistleblower* potrà monitorare lo svolgimento del procedimento avviato, integrare la segnalazione e dialogare (in modo anonimo e sicuro) con il "Gestore" del canale, utilizzando il codice identificativo univoco, generato in modo casuale ed automatico dal sistema informatico, all'atto della presentazione della segnalazione stessa.

- **utilizzando l'apposito "*Modulo per la segnalazione di illeciti ed irregolarità all'interno di Piave Servizi*"**, reperibile sul sito internet della società, nella sezione "*Società Trasparente→Altri Contenuti→Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità→Segnalazioni di illecito – whistleblowing*".

La segnalazione cartacea può essere presentata sia a mezzo del servizio postale sia a mano, eventualmente anche tramite terza persona incaricata dal segnalante, direttamente al Responsabile dell'Ufficio Affari Generali e Relazioni Istituzionali.

Al fine di garantire la riservatezza del segnalante, è necessario che:

- la parte A – Dati del segnalante - del modulo venga inserita in una busta chiusa recante la dicitura "*Modulo segnalazione – parte A "Identità*".
- la parte B – Contenuto della segnalazione - del modulo venga inserita in una busta chiusa recante la dicitura "*Modulo segnalazione – parte B "Contenuto*"
- entrambe le buste devono essere, a loro volta, inserite in una terza busta d'inoltro recante la dicitura "Riservata al R.P.C.T. "(ovvero altro destinatario, come sopra identificato). In tal caso il personale dell'Ufficio Affari Generali e Relazioni Istituzionali di Piave Servizi ricevente la busta dovrà recapitarla chiusa direttamente al destinatario indicato in indirizzo.

Qualora la segnalazione fosse presentata ad un soggetto diverso dal R.P.C.T. ed abbia le caratteristiche di "*segnalazione whistleblowing*", la stessa dovrà essere trasmessa al R.P.C.T. stesso, nel rispetto delle garanzie di riservatezza, entro 7 giorni dal suo ricevimento.

- **in forma orale**:

- contattando telefonicamente il R.P.C.T., al numero dedicato alle segnalazioni e riportato sul sito della Società, nella sezione "Società Trasparente→Altri Contenuti→Prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità→Segnalazioni di illecito – whistleblowing";
- mediante incontro diretto su richiesta della persona segnalante, preferibilmente presentata tramite mail all'indirizzo: infowhistleblower@piaveservizi.eu;

  In entrambi i casi il R.P.C.T. redigerà apposito verbale sui contenuti della segnalazione e ne rilascerà copia al segnalante.

Il *whistleblower* può, in ogni caso, decidere di presentare la propria segnalazione tramite canale esterno, ossia, direttamente ad ANAC, quando:

– il canale di segnalazione interna non è attivo o se attivo non è conforme a quanto previsto dall'art. 4 D.Lgs. 24/2023;

– la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;

– la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

– la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La segnalazione esterna ad ANAC può essere effettuata utilizzando l'applicazione appositamente creata dall'Autorità stessa e reperibile sul sito www.anticorruzione.it.

3. ***Attività preliminari alla gestione della segnalazione***

Il R.P.C.T. (ovvero altro "Gestore" del canale interno se destinatario della segnalazione) adotterà, all'atto del ricevimento della segnalazione o comunque prima dell'avvio delle operazioni di accertamento, le seguenti cautele:

- identificazione corretta del segnalante sulla base delle indicazioni fornite dallo stesso e, se del caso, garanzia della custodia temporanea delle sue generalità eventualmente avvalendosi del profilo di "Custode dell'Identità";
- verifica della separazione dei dati identificativi del *whistleblower* dal contenuto della segnalazione, al fine di garantirne, nei casi previsti, l'anonimato nei confronti dei terzi;
- registrazione della segnalazione con un codice sostitutivo di identificazione (numero progressivo annuale); tale codice consentirà di associare la segnalazione con l'identità del segnalante nei soli casi in cui ciò sia strettamente necessario;
- non permettere di risalire all'identità del segnalante se non nell'eventuale procedimento disciplinare o penale a carico del segnalato o laddove sussista un'oggettiva necessità di approfondire la questione in oggetto attraverso l'audizione del segnalante;
- mantenere riservato, per quanto possibile, anche in riferimento alle esigenze istruttorie, il contenuto della segnalazione durante l'intera fase di gestione della stessa.

Nel caso di segnalazioni pervenute:
- in forma cartacea o orale il R.P.C.T. (ovvero altro "Gestore della segnalazione") rilascia al segnalante un avviso di ricevimento entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- tramite la piattaforma informatica, la conferma di avvenuta ricezione sarà direttamente disponibile nel canale interno cui il segnalante potrà accedere successivamente, in totale riservatezza.

4. ***Attività di valutazione, verifica della fondatezza e gestione della segnalazione***

In primo luogo, spetta al R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione" nelle ipotesi previste nella presente disciplina) la valutazione sulla sussistenza dei requisiti essenziali per accordare al segnalante le tutele normativamente previste. Ricevuta la segnalazione, egli può chiedere al whistleblower elementi integrativi, tramite il canale a ciò dedicato o anche di persona, ove quanto denunciato non sia adeguatamente circostanziato. Una volta valutata l'ammissibilità della segnalazione, il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") avvia l'istruttoria interna sui fatti o sulle condotte segnalate. Per lo svolgimento dell'istruttoria può quindi avviare un confronto con il segnalante, può acquisire atti e documenti da altri Uffici ovvero coinvolgere terze persone, avendo sempre cura che non

sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e, ove eventualmente possibile, del segnalato.

Nelle attività di gestione e verifica della segnalazione, il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") può avvalersi della collaborazione delle strutture aziendali competenti e/o di un gruppo di lavoro dedicato e, all'occorrenza, di organi di controllo esterni (tra cui Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, ecc.).

Possono essere interessate anche l'Autorità giudiziaria e di polizia qualora emergessero elementi tali da comportare l'obbligatoria denuncia dei fatti appresi.

In ogni caso tutte le funzioni interessate dalla gestione delle segnalazioni sono tenute alla massima riservatezza in ordine alle informazioni apprese.

Il R.P.C.T. o altri soggetti con funzioni di "Gestore della segnalazione" non sono tenuti a garantire l'anonimato del segnalante, qualora debbano adempiere a specifici obblighi di legge che non consentano detta tutela.

a) Completata l'attività di verifica, verranno quindi svolte, le seguenti attività di gestione della segnalazione; nel caso in cui risulti che: *la segnalazione è infondata*

Il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") in caso di evidente e manifesta infondatezza, può decidere di archiviare, in via riservata, la segnalazione.

Egli potrà, a sua discrezione, comunicare al *whistleblower* l'avvenuta archiviazione. Il *whistleblower* potrà produrre, entro 15 giorni dalla ricezione di tale informativa, ulteriori elementi a supporto della segnalazione. In tal caso, il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") effettuerà ulteriori indagini ai sensi delle presenti procedure. Se a conclusione delle ulteriori attività viene valutata e confermata l'infondatezza, la segnalazione verrà definitivamente archiviata.

Se ne ricorrono i presupposti, la segnalazione unitamente ai dati identificativi del segnalante e alle suddette valutazioni, potrà anche essere trasmessa al Presidente del C.d.A. ed al Direttore Generale per valutare le eventuali azioni di responsabilità disciplinare o penale nei confronti del segnalante.

b) *la segnalazione è fondata*

In caso la segnalazione di *whistleblowing* venga valutata ammissibile, il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione) avvia l'istruttoria sui fatti o sulle condotte segnalate per valutare la sussistenza degli stessi.

Il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") provvederà ad inoltrare la segnalazione e/o comunicare l'esito dell'accertamento, in relazione alla natura della segnalazione e ai profili di illiceità riscontrati:

- all'Autorità giudiziaria o ad altre Autorità terze competenti;
- al Direttore Generale (e all'OdV con riferimento al Modello 231/2001 adottato) per gli accertamenti ed i provvedimenti di competenza, ivi inclusa l'azione disciplinare qualora ne sussistano i presupposti, nonché per le eventuali, ulteriori azioni che si rendessero necessarie a tutela della società;

Non spetta ai soggetti con funzione di "Gestore della segnalazione" accertare le responsabilità individuali qualunque natura abbiano, né compiere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati: i sopraindicati soggetti destinatari interni alla società dovranno avviare apposita istruttoria da concludere, entro il termine massimo di gg. 60 dalla ricezione degli atti, con specifica motivazione e con le azioni innanzi definite di propria competenza. Dell'esito dell'istruttoria dovranno essere tempestivamente informati, se non già direttamente interessati in quanto "Gestore della segnalazione", il R.P.C.T. o l'OdV, come di competenza.

Il "Gestore della segnalazione" fornisce in ogni caso al segnalante un riscontro, non necessariamente definitivo ma dando conto delle misure adottate o da adottare e dei motivi della scelta effettuata, sull'esito della segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione.

Il R.P.C.T., alla conclusione dell'indagine nella sua funzione di "Gestore della segnalazione", trasmette in ogni caso una relazione scritta all'OdV dettagliando l'attività svolta: quest'ultimo può decidere di svolgere ulteriori valutazioni ed approfondimenti mediante proprie valutazioni indipendenti.

Utilizzo e conservazione della segnalazione e della relativa documentazione

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre il tempo necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo strettamente necessario alla gestione della segnalazione e comunque non oltre cinque anni dall'esito finale della procedura, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

Il R.P.C.T. (o altro "Gestore della segnalazione") utilizzando anche la piattaforma informatica in uso, registra e conserva, nel rispetto delle citate norme vigenti, tutte le segnalazioni ricevute e classificate, con l'indicazione in particolare della data di ricezione, tipologia di segnalazione, valutazione effettuata e, se noti, segnalato e segnalante.

Sulla base del registro compilato, il suddetto Gestore redige e trasmette al Consiglio di Amministrazione, in ogni caso prima della relazione annuale di competenza, una relazione di sintesi delle attività di gestione delle segnalazioni, con indicazione degli esiti delle valutazioni e delle relative istruttorie.

La disciplina della segnalazione ordinarie ed anonima

A discrezione del segnalante, le segnalazioni ordinarie potranno essere eventualmente trasmesse a mezzo posta elettronica all'indirizzo: infowhistleblower@piaveservizi.eu, ad accesso esclusivo da parte del R.P.C.T..

Nel caso in cui il segnalante non renda intenzionalmente nota la propria identità le relative segnalazioni saranno acquisite, valutate e gestite dalla Società come segnalazione ordinaria.

Le segnalazioni anonime - ovvero prive di elementi che consentano di identificare il loro mittente - eventualmente recapitate con le modalità previste nel presente documento, verranno prese in considerazione solo se relative a fatti di particolare gravità e rese con contenuto adeguatamente dettagliato e circoscritto tale cioè da far emergere fatti e situazioni relazionandoli a contesti determinati (a titolo di esempio: contiene indicazioni di nominativi o qualifiche particolari, menziona uffici specifici, procedimenti o eventi particolari, ecc.).

Tali segnalazioni saranno trattate con criteri, modalità e canali distinti e differenti da quelli approntati per le segnalazioni oggetto della presente procedura. Resta salvo il fatto che il segnalante anonimo, successivamente identificato, in caso di comunicazione di ritorsioni potrà comunque beneficiare delle tutele descritte: pertanto tali segnalazioni verranno sempre registrate e la relativa documentazione sarà conservata per un periodo non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di ricezione, fatto salvo un ulteriore periodo di conservazione imposto dalla legge o necessario alla tutela di un diritto.

Adozione e modifiche

Il presente documento approvato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 30 agosto 2023 con decorrenza immediata, potrà subire eventuali modifiche/integrazioni, in osservanza alla disciplina in materia, che verranno sottoposte all'attenzione del Consiglio di Amministrazione di Piave Servizi S.p.A. per la relativa adozione e successiva divulgazione a tutti gli interessati.